

Spett.le

CONFAPI
Confederazione della Piccola e Media
Industria Privata
Via Della Colonna Antonina n. 52
00186 Roma

Milano, 25 febbraio 2021

Egredi Signori, facendo seguito ai colloqui intercorsi ed agli incontri effettuati, formuliamo di seguito la seguente proposta di accordo.

ACCORDO QUADRO

tra

UniCredit S.p.A., con sede legale e Direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A – 20124 Milano, capitale sociale di Euro 21.059.536.950,48 interamente versato, Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n. 00348170101, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit – Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod. ABI 02008.1 - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, nelle persone di Andrea Casini Co-CEO CB Italy e Andrea Burchi Regional Manager Centro Nord, muniti dei necessari poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale
(di seguito chiamata per brevità “UniCredit” ovvero “Banca”);

e

CONFAPI -Confederazione della Piccola e Media Industria Privata- con sede in Via Della Colonna Antonina n. 52 Roma C.F. 80184750588, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Maurizio Casasco (di seguito per brevità anche denominata “CONFAPI” ovvero “Associazione”);

UniCredit e CONFAPI, di seguito per brevità anche denominate congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”),

PREMESSO CHE

- CONFAPI è una Confederazione che rappresenta oggi la sintesi di un ampio sistema: 83mila imprese con più di 800mila addetti che applicano i 13 Contratti nazionali di lavoro firmati da Confapi (dati Inps); 60 sedi territoriali e distrettuali; 13 Unioni nazionali e un'Associazione nazionale di categoria a cui si aggiungono 2 Gruppi di interesse.

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007



- UniCredit svolge attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico Bancario e sviluppa prodotti e servizi con particolare attenzione, tra le altre, alle imprese produttive italiane anche con specifico riferimento al settore edile e al suo rilevante indotto.
- UniCredit e CONFAPI ritengono di reciproco interesse la definizione di un accordo (di seguito "Accordo" o "Convenzione") per facilitare agli associati di CONFAPI, (di seguito, per brevità, denominati "Associati" e, al singolare, "Associato"), anche attraverso il coinvolgimento delle proprie strutture territoriali associative e/o di servizio, l'accesso a iniziative e prodotti della Banca, mediante la definizione di canali dedicati e modalità semplificate per gli Associati, come di seguito dettagliato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto della Convenzione

Le premesse della presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa. Con la presente Convenzione, CONFAPI si impegna a far conoscere, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, i contenuti del presente Accordo esclusivamente ai propri Associati, al fine di una eventuale richiesta di prodotti e servizi della Banca da parte di questi ultimi.

Le Parti intendono determinare, con la presente Convenzione, i principali ambiti di collaborazione ed un processo standardizzato tra le medesime mediante la definizione di modalità semplificate.

Art. 2 Ambiti di collaborazione

Le Parti ritengono prioritaria la necessità ed urgenza di limitare gli effetti negativi che l'emergenza sanitaria COVID-19 sta producendo al tessuto socio-economico nazionale e con particolare riferimento al settore edilizio ed ai comparti ad esso collegati.

In tal senso CONFAPI ed UniCredit intendono avviare una specifica collaborazione in particolare per lo sviluppo di interventi che favoriscano l'applicazione operativa delle previsioni contenute nella Legge 17.07.2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del D.L. 19.05.2020, n.34 (c.d. "Decreto Rilancio") con specifico riferimento alle previsioni di incentivi per l'efficientamento energetico, la riduzione del rischio sismico e la trasformazione delle previste detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile a terzi (artt.119 e segg.)

In tal senso le Parti intendono specificamente rappresentare i rispettivi modelli di servizio dedicati al c.d. "Superbonus 110%" identificando ed implementando le sinergie che possono generarsi dalla comune operatività in favore degli Associati.

Gli ambiti di collaborazione tuttavia si intendono estesi anche alle misure precedentemente vigenti che disciplinano le detrazioni delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all'art. 16-bis del TUIR, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus, attualmente disciplinato dall'articolo 16 del DL n. 63 del 2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus, in base all'art. 14 del DL n. 63 del 2013).

2.1. Value proposition di UniCredit

La value proposition di UniCredit è indirizzata a due specifici segmenti di clientela:

- A) Condominio
- B) Azienda esecutrice dei lavori

UniCredit S.p.A.

Capitale Sociale € 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

Sede Legale e Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano



A) Il Condominio che voglia avviare i lavori di efficientamento energetico / riduzione del rischio sismico fruendo del "Superbonus 110%" ed intenda cedere il credito d'imposta in assenza di applicazione dello sconto in fattura da parte dell'azienda che esegue i lavori, potrà richiedere alla Banca una linea di credito per anticipo contratti ponte (c.d. "Bridge") fino al 100% della quota parte dei lavori rientranti nei benefici fiscali Ecobonus e Sismabonus 110% (per gli interventi Superbonus 110% tale somma può coincidere anche con il costo dei lavori, per gli altri tipi di intervento invece sarà un importo più basso commisurato alla detrazione spettante) con contestuale sottoscrizione di un mandato irrevocabile alla cessione del credito d'imposta. Al termine dei lavori e con l'avvenuta cessione del credito d'imposta (che potrà perfezionarsi anche in corrispondenza dei SAL come previsto dalla legge) la Banca provvederà all'estinzione della linea di credito.

Qualora il Condominio intendesse avviare i lavori senza cedere il credito d'imposta, potrà richiedere alla Banca altre soluzioni di finanziamento dedicate (finanziamento chirografario a SAL / erogazione unica).

B) L'azienda esecutrice dei lavori che intenda applicare lo sconto in fattura al committente potrà richiedere alla Banca una linea di credito per anticipo contratti ponte (c.d. "Bridge") fino al 60% della quota parte dei lavori rientranti nei benefici fiscali Ecobonus e Sismabonus 110% ed effettuare un massimo di due cessioni a SAL dei crediti fiscali maturati (con un minimo del 30% per ogni SAL) per effetto dei quali il cliente potrà ripristinare la disponibilità della linea di credito fino ad un massimo del prezzo di acquisto del credito d'imposta.

Al termine dei lavori e con l'avvenuta cessione del credito d'imposta del 110% la Banca provvederà all'estinzione della linea di credito con i relativi interessi e liquiderà all'impresa l'eventuale somma residuale.

La Banca propone soluzioni di finanziamento standard alle aziende che richiedessero l'anticipo lavori senza cessione del credito d'imposta.

Resta inteso che gli importi erogati ai suddetti clienti (Condomini, Aziende), a fronte delle linee di credito concesse, dovranno essere utilizzati esclusivamente per coprire i costi connessi ai predetti lavori e ogni importo ricevuto dai clienti quale corrispettivo della cessione del credito d'imposta dovrà dai medesimi essere integralmente e obbligatoriamente destinato al rimborso delle relative linee di credito.

Allo stesso target di clientela, UniCredit offre la possibilità di cedere i crediti d'imposta maturati a seguito degli interventi di efficientamento energetico / riduzione del rischio sismico, fruendo del Superbonus 110% anche in modalità "Stand Alone" ovvero senza ricorrere alla richiesta di un finanziamento.

Con questa operazione gli Associati potranno cedere il credito d'imposta:

- alla Banca, che li acquista ad un prezzo prestabilito, e ottenere la liquidazione del relativo prezzo sul conto corrente dedicato senza dover attendere il recupero delle detrazioni fiscali tramite le quote annuali previste dalla normativa

- ad un veicolo di cartolarizzazione (SPV) che potrà cederlo ulteriormente alla Banca fino a saturazione della capacità di compensazione di quest'ultima, superata la quale la SPV potrà cederlo sul mercato.

La cessione del credito d'imposta può avvenire:

- a Stato Avanzamenti Lavori - SAL
- alla fine dei lavori

Il corrispettivo della cessione sarà pagato a titolo definitivo dalla data in cui il credito risulterà nel cassetto fiscale della Banca/SPV, a seguito dell'avvenuto espletamento da parte del cedente delle formalità previste e della conseguente accettazione della cessione da parte della Banca/SPV.


La percentuale di acquisto prevista per la cessione del credito è calcolata sull'aliquota del bonus previsto per i lavori effettuati e varia in base al numero di anni stabiliti dalla normativa fiscale per il recupero fiscale del credito.

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007



In linea generale, per tutti i crediti fiscali cedibili (SAL e Fine Lavori) si potrà procedere con l'acquisto, secondo le istruzioni dell'AdE.

La Banca o la SPV può procedere all'acquisto solo a fronte di credito d'imposta già maturato (SAL o Fine Lavori effettuati con relativa documentazione a supporto) pertanto l'acquisto si perfezionerà solo dopo l'avvenuta verifica dell'esistenza del credito fiscale e il passaggio dello stesso nel cassetto fiscale della Banca/SPV, non è previsto l'impegno all'acquisto di crediti d'imposta futuri.

La fruizione dei benefici fiscali derivanti dal "Superbonus 110%" e l'eventuale successiva cessione del credito d'imposta sono normativamente vincolate alla raccolta dell'apposito set documentale che i clienti (Condomini, Aziende) dovranno predisporre e consegnare alla Banca o alla SPV a certificazione del rispetto delle previsioni di Legge.

2.2. Value proposition di CONFAPI in favore dei propri Associati

La value proposition di Confapi è finalizzata alla diffusione e divulgazione del presente Accordo tra i propri Associati, al fine di promuovere le facilitazioni che UniCredit intende offrire ai predetti Associati, come meglio descritte nel paragrafo 2.1.

2.3. Sinergie attivabili tra le Parti

La collaborazione tra CONFAPI ed UniCredit potrà sostanziarsi nella comunicazione da parte di CONFAPI ai propri Associati dell'esistenza del presente Accordo ed indicazione dei dati di contatto aziendali dei referenti territoriali di UniCredit ai quali gli Associati potranno rivolgersi per maggiori dettagli. La Banca si impegna a fornire tutte le informazioni utili e a valutare di applicare la value proposition descritta al comma 2.1, fermo restando che ogni valutazione al riguardo verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia, secondo il proprio insindacabile giudizio. La concessione delle suddette facilitazioni sarà valutata dalla Banca in relazione ai nominativi che avranno manifestato interesse ai prodotti della Banca stessa e che sottoscriveranno l'apposita domanda di affidamento - ovvero la sola richiesta di cessione del credito d'imposta - corredata della documentazione che dovesse essere loro richiesta dalla Banca in conformità alle norme vigenti, al momento delle singole richieste, in materia di erogazione del credito.

I nominativi interessati consegneranno direttamente al personale di UniCredit i documenti necessari alla Banca per la valutazione dell'affidamento richiesto ovvero della cessione del credito d'imposta. L'importo deliberato dalla Banca, al netto degli oneri accessori, viene messo a disposizione da UniCredit sul conto corrente intestato al cliente ed acceso presso la Banca stessa.

L'istruttoria delle richieste di finanziamento e/o di cessione del credito d'imposta verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia, secondo il proprio insindacabile giudizio, con l'osservanza degli eventuali limiti previsti dalla normativa - anche interna - vigente. La Banca non assume alcun obbligo o impegno a concedere i finanziamenti richiesti o ad acquistare i crediti d'imposta.

Per la valutazione della documentazione da parte della Banca, propedeutica alla concessione del finanziamento e/o all'acquisto del credito d'imposta, gli Associati potranno caricare i documenti sulla piattaforma fornita dalla società PWC partner di UniCredit (solo ed esclusivamente per le pratiche che saranno oggetto di cessione del credito alla Banca/SPV) con un sensibile risparmio di costi e tempi per l'Associato.

Art. 3 Condizioni e ambito di applicazione della Convenzione

Con appositi atti integrativi, UniCredit e CONFAPI potranno estendere la Convenzione a prodotti e servizi ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 2.1.

In tale ambito CONFAPI, si impegna a porre in essere le iniziative utili ed opportune per assicurare la tempestiva e completa conoscenza da parte degli Associati dei contenuti della presente Convenzione.


Ai fini della migliore finalizzazione della presente Convenzione potrà essere effettuata una campagna di informazione da svolgersi secondo le modalità concordate tempo per tempo tra le Parti per iscritto in tempo utile.

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007



CONFAPI riconosce e prende atto che la Banca, in funzione di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario, nonché in caso di revisione e modifica delle proprie politiche commerciali e distributive per adeguarle a mutate esigenze di mercato e/o di segmenti di clientela, ovvero determinate da processi di ristrutturazione dei propri assetti organizzativi anche a seguito di operazioni societarie all'interno del Gruppo Bancario di appartenenza, e comunque in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, potrà apportare modifiche alla presente Convenzione, dandone comunicazione scritta mediante raccomandata A/R o PEC a CONFAPI con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, fatta salva la facoltà di CONFAPI in caso di mancato accordo sulle modifiche, di recedere dalla presente Convenzione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica, mediante invio di raccomandata A/R o PEC ad UniCredit.

Nel caso di accoglimento delle suddette modifiche da parte di CONFAPI, la stessa si impegna sin da ora a dare tempestiva comunicazione agli Associati, anche mediante le sue sedi regionali/provinciali, con le modalità concordate tra le Parti.

Resta inteso tra le Parti che, come previsto dalle normative vigenti e coerentemente con l'evoluzione delle stesse, le variazioni delle condizioni dei prodotti e servizi oggetto di Convenzione in relazione ai contratti già conclusi con la Banca, verranno comunicate da UniCredit direttamente ai titolari dei rapporti in essere, ai sensi dell'art. 118 o 126-sexies del Testo Unico Bancario e/o delle previsioni contrattuali.

Inoltre, CONFAPI riconosce e prende atto che UniCredit o le altre società del Gruppo effettueranno ogni valutazione in completa autonomia, secondo il proprio discrezionale giudizio, nel rispetto della normativa – anche interna – vigente e che pertanto UniCredit, per se e per le società del Gruppo, non assume, né nei confronti di CONFAPI né nei confronti degli Associati, alcun obbligo o impegno ad erogare i prodotti e servizi richiesti riservandosi ogni valutazione discrezionale e del merito creditizio.

Art. 4 Compensi

Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le Parti per le attività, i diritti e le concessioni regolate nella presente Convenzione, rispondendo tali attività, diritti e concessioni agli interessi specifici e propri di ciascuna Parte per l'attuazione di quanto qui pattuito.

Art. 5. Responsabilità – Rapporti tra le Parti

Le Parti si impegnano a svolgere le predette attività nel più rigoroso rispetto della normativa -anche interna- tempo per tempo vigente e si ispireranno alla massima lealtà professionale e alla massima trasparenza.

Ciascuna Parte risponde degli eventuali danni, perdite, oneri derivanti, a qualsiasi titolo, all'altra dall'esecuzione dell'Accordo in violazione della normativa vigente nonché dei termini e delle condizioni previsti dall'Accordo che siano imputabili esclusivamente alla Parte inadempiente.

Ciascuna delle Parti si obbliga a manlevare e tenere indenne l'altra da qualunque responsabilità, obbligo, onere, costo, spesa o richiesta che possa venire avanzata nei suoi confronti da terzi in relazione alle violazioni di cui al precedente comma.

Resta espressamente inteso che le Parti, nell'esecuzione della presente Convenzione, agiscono e agiranno in qualità di imprenditori indipendenti, al di fuori di qualunque elemento di stabilità nel rapporto, non esistendo tra le stesse alcun rapporto di mandato e/o di commissione e/o di rappresentanza. Le Parti non intendono dare vita neanche ad un rapporto di agenzia né ad un rapporto societario né ad altra forma di stabile organizzazione o associazione. Conseguentemente nessuna Parte avrà il potere di impegnare con proprie dichiarazioni e/o atti l'altra, né porre in essere iniziative relative a prodotti o servizi dell'altra Parte, salvo quanto espressamente indicato nella presente Convenzione. Quindi le Parti saranno libere di sottoscrivere analoghi contratti con altri soggetti, senza obbligo di esclusiva di alcun tipo a carico e/o a favore di nessuna.

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007



Art. 6 - Durata

Il presente Accordo ha decorrenza dalla ricezione da parte di UniCredit dell'accettazione dello stesso da parte di CONFAPI e durata fino al **28.02.2022**. Si potrà rinnovare di anno in anno, qualora le Parti si comunichino reciprocamente la volontà di rinnovarlo, mediante lettera raccomandata a/r o PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza originaria o rinnovata della Convenzione.

Resta ferma, per ciascuna delle Parti, la facoltà di recedere dalla Convenzione in qualunque momento senza indennità e/o indennizzi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o PEC agli indirizzi indicati al successivo articolo 18.

Art. 7 - Incontri periodici

UniCredit e CONFAPI si impegnano ad effettuare incontri periodici al fine di valutare/monitorare i dati statistici relativi all'andamento della presente Convenzione, elaborare sue possibili implementazioni, analizzare congiuntamente eventuali ulteriori specifiche normative o interpretative ed i relativi impatti sui modelli di servizio adottati.

Art. 8. - Collaborazione tra le Parti

Le Parti si danno atto che per la corretta esecuzione delle obbligazioni previste dall' Accordo è necessario che il comportamento delle stesse sia improntato alla piena collaborazione e buona fede e s'impegnano pertanto a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni circostanza che possa influenzare la regolare esecuzione di quanto nel medesimo Accordo previsto.

Art. 9- Riservatezza

Ciascuna Parte, che venga a conoscenza di informazioni riservate dell'altra, in occasione di attività previste, connesse o comunque attinenti l'esecuzione della Convenzione, si impegna:

- a mantenere le informazioni come strettamente riservate ed a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi dipendenti, amministratori e collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione dell'accordo;
- ad informare i dipendenti, amministratori e collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi dell'art.1381 cod. civ., a fare in modo che i dipendenti, amministratori e collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
- a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fornite dall'altra Parte;
- a non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione dell'Accordo.

Le Parti, pertanto, si impegnano, nel corso e successivamente alla cessazione del presente Accordo: i) a non divulgare a terzi, anche tramite il proprio personale dipendente e/o consulenti che per qualsiasi motivo ne siano venuti a conoscenza, le informazioni riservate senza la preventiva autorizzazione espressa per iscritto dell'altra Parte, ii) a non utilizzare le informazioni riservate per scopi diversi da quelli perseguiti con il presente Accordo.

Resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:

- alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;
- a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte.

L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:


- al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più dipendenti, amministratori e collaboratori, siano già di pubblico dominio;

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007



- siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più dipendenti, amministratori e collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;
- siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza;
- debbano essere rese pubbliche ai sensi di legge, regolamenti o provvedimenti di Autorità competenti, purché ciascuna delle Parti tenuta alla divulgazione, ove legalmente possibile, dia immediato avviso di ciò alla Parte interessata, al fine di permettere a quest'ultima di cercare di opporvisi o di ottenere un provvedimento per impedire o limitare tale divulgazione.

Le previsioni del presente articolo continueranno ad avere efficacia per il periodo di due anni successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, della presente Convenzione.

Art. 10 - Tutela dei dati personali

Le Parti dovranno eseguire il presente Accordo nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente nonché delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra Autorità, anche sovranazionale, competente nella medesima materia.

Per l'erogazione dei servizi descritti nel presente Accordo, ciascuna delle Parti agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento, secondo la definizione contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"). Pertanto, ove necessario, ciascuna Parte potrà raccogliere direttamente dati personali dell'altra per l'esecuzione dell'Accordo e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza, l'integrità, l'accuratezza, l'esattezza dei dati, nel rispetto delle finalità del trattamento, di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi, nonché dei diritti degli interessati ai sensi del GDPR.

Art. 11. Proprietà e diritti di utilizzazione dei Segni Distintivi

Le Parti, al fine della campagna di informazione relativa alla presente Convenzione, intendono concedere reciprocamente, l'una all'altra, l'uso dei rispettivi marchi, loghi e ogni altro segno distintivo ad esse riferibili ("Segni Distintivi"), di cui rimangono esclusive proprietarie, al solo scopo di adempiere agli obblighi disciplinati dall'Accordo. Resta inteso che ciascuna delle Parti potrà utilizzare i "Segni Distintivi" dell'altra Parte per l'informativa commerciale nonché pubblicitaria dell'Accordo, solo dopo aver preventivamente richiesto ed ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

Ciascuna delle Parti si impegna, anche per gli atti e i fatti dei propri dipendenti, amministratori e consulenti, a non compiere atti che possano ledere o danneggiare l'immagine dei "Segni Distintivi" dell'altra Parte o che possano comunque influire negativamente sul valore dei "Segni Distintivi" stessi, a non alterarli o modificarli.

Alla scadenza del presente Accordo e/o in ogni caso di sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio alcun "Segno Distintivo" dell'altra Parte, né utilizzarlo altrimenti in alcun modo. Tale obbligo si estenderà ai documenti commerciali, alla pubblicità, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, nonché a tutti gli altri elementi distintivi di ciascuna Parte, che siano suscettibili di ingannare il pubblico.

Gli obblighi previsti nel presente articolo a carico delle Parti devono fin d'ora intendersi estesi anche agli eventuali diversi "Segni Distintivi" di cui le Parti divenissero proprietarie e/o titolari del diritto di utilizzazione successivamente alla formalizzazione del presente Accordo.

Art. 12 - Modifiche


Qualunque modifica delle clausole della presente Convenzione dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 3.

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007



Art. 13 - Risoluzione

Qualunque violazione degli obblighi di cui alla presente Convenzione verrà notificata alla Parte inadempiente dall'altra con intimazione ad adempiere, entro il termine ivi indicato, ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Qualora l'inadempimento permanesse o i rimedi adottati fossero ritenuti dalla Parte adempiente non idonei a consentire la prosecuzione del rapporto, quest'ultima potrà esercitare il diritto di risoluzione dall'Accordo senza oneri, dandone comunicazione scritta, con lettera raccomandata A/R o PEC, alla Parte inadempiente.

Ciascuna Parte avrà inoltre facoltà di risolvere la Convenzione, senza preavviso, dandone comunicazione all'altra, con lettera raccomandata A/R o PEC, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di violazione degli artt. 9, 10, 11, 18 e 19.

In tutti i casi di cessazione o scioglimento della Convenzione la Banca porterà a conclusione l'istruttoria delle domande già presentate.

Art. 14 - Divieto di cessione della Convenzione

I diritti ed obblighi della presente Convenzione non potranno essere ceduti, in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell'altra Parte. Fermo quanto precede, UniCredit ha comunque la facoltà di cedere o comunque trasferire la presente Convenzione, o – in tutto o in parte - i diritti e gli obblighi da questa derivanti, ad altre società del Gruppo UniCredit.

Art. 15 – Invalidità

Nel caso in cui una delle disposizioni del presente Accordo dovesse essere dichiarata invalida o fosse comunque non opponibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni del medesimo, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia.

Art. 16 – Registrazione

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al presente Accordo - da registrare solo in caso d'uso - sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

Art.17 - Referente delle Parti

Qualsiasi comunicazione ai sensi della presente Convenzione, salvo che sia altrimenti previsto da particolari clausole della medesima, dovrà essere effettuata per iscritto, ovvero per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata a mezzo e-mail o fax, ovvero PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita alla data del timbro postale apposto sulla ricevuta o alla data di conferma di recapito, sempre che sia indirizzata come segue:

Per CONFAPI

email segreteria@confapi.org

indirizzo PEC: presidenza@pec-confapi.org

via della Colonna Antonina, 52 – 00186 Roma

Per la Banca

MAPPI.ucetail.it@unicredit.eu

C.A.: Marzano Fulvio, UniCredit S.p.A.

piazza Gae Aulenti Tower B piano 12 - 20154 Milano


ovvero ancora presso il diverso indirizzo che le Parti potranno reciprocamente comunicare l'una all'altra successivamente alla formalizzazione della Convenzione, in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla Convenzione.

UniCredit S.p.A.

Capitale Sociale € 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano



Ciascuna delle Parti identificherà e comunicherà all'altra il nominativo del proprio referente operativo. La sostituzione del referente operativo di una Parte sarà prontamente comunicata alle altre a mezzo e-mail.

Art.18 - Dichiarazione ex D.Lgs. 231/2001

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, improntando la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ed esterni ai principi di trasparenza, correttezza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato.

UniCredit dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione, pubblicato sul sito all'indirizzo www.unicreditgroup.eu. CONFAPI dichiara di aver preso visione del predetto Modello e si impegna a rispettare i principi in esso contenuti nell'esecuzione della Convenzione.

CONFAPI dichiara, che è in corso di aggiornamento il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 nonché di essere in possesso di un proprio Codice Etico finalizzato a tutelare i valori etici dell'Associazione da fenomeni di illegalità e tentativi di infiltrazione criminale, con l'istituzione di adeguati presidi di controllo.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti di una Parte, l'altra avrà la facoltà di risolvere l'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando l'obbligo per la Parte inadempiente di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Parte adempiente da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Art.19 - Clausola anticorruzione, antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo


1. Le Parti, nonché i rispettivi dirigenti e i rispettivi impiegati, non sono coinvolti in nessuna attività né hanno tenuto una qualsiasi condotta che abbia violato o violi qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di anticorruzione, antiriciclaggio o contrasto al finanziamento del terrorismo in qualsiasi giurisdizione applicabile. Inoltre, le Parti hanno adottato e mantengono in vigore delle politiche, procedure interne e controlli che hanno quale scopo quello di prevenire la violazione di tali leggi, regolamenti e norme.
2. Le Parti si impegnano a garantire che i propri amministratori, sindaci, dipendenti nonché chiunque altro - nell'ambito del presente Accordo - agisca per loro conto (di seguito: "Soggetti Rilevanti") operano o opereranno in conformità a tutte le leggi anticorruzione applicabili in tutti i paesi in cui i Soggetti Rilevanti conducono o condurranno affari.
3. Ciascuna Parte dichiara di aver adottato efficaci misure organizzative e di aver posto in essere i relativi controlli al fine di rendere i Soggetti Rilevanti costantemente consapevoli di tutte le normative anticorruzione applicabili e rilevanti, vietando qualsiasi atto di corruzione in qualsiasi forma. Ciascuna Parte si impegna a mantenere quanto sopra descritto almeno per la durata del presente Accordo.
4. Le Parti dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, non vi sono e non vi sono state negli ultimi cinque anni condanne per le suddette normative nei confronti dei suoi Soggetti Rilevanti in qualsiasi modo connessi all'Accordo.
5. Ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra, senza ingiustificato ritardo e nei limiti consentiti dalla legge, qualora siano state avviate indagini esterne nei suoi confronti e/o nei confronti di qualsiasi Soggetto Rilevante relativamente alla violazione della normativa anticorruzione nell'esecuzione delle attività connesse al presente Accordo o che possano comunque avere un impatto negativo sull'altra Parte.
6. In caso di inosservanza, anche parziale, degli obblighi di cui sopra commesse da uno o più Soggetti Rilevanti, la Parte non inadempiente avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo con effetto immediato ex art. 1456 c.c.

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007



7. La Parte inadempiente è tenuta a risarcire l'altra Parte per qualsiasi danno derivante dalla violazione dei suddetti obblighi e la terrà indenne da qualsiasi pretesa di terzi derivante o risultante da tale inadempimento.

Le Parti, nonché i rispettivi dirigenti e i rispettivi impiegati, non sono coinvolti in nessuna attività né hanno tenuto una qualsiasi condotta che abbia violato o violi qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di anticorruzione, antiriciclaggio o contrasto al finanziamento del terrorismo in qualsiasi giurisdizione applicabile. Inoltre, le Parti hanno adottato e mantengono in vigore delle politiche, procedure interne e controlli che hanno quale scopo quello di prevenire la violazione di tali leggi, regolamenti e norme.

Art.20 - Clausola "Global Policy "Segnalazione Comportamenti illegittimi" (c.d. Whistleblowing)

CONFAPI conferma di aver preso visione della Policy "Segnalazione comportamenti illegittimi" messa a disposizione mediante accesso al sito www.unicreditgroup.eu, emanata da UniCredit e di aver preso atto della possibilità di segnalare qualsiasi "comportamento illegittimo" di cui abbia notizia o abbia il ragionevole sospetto che possa essere stato tenuto da persone operanti all'interno del Gruppo UniCredit in relazione alle attività dedotte nel presente Accordo con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica al seguente indirizzo: UIWHISTBLO-Italia@unicredit.eu; o
- tramite segnalazione cartacea a:

UniCredit S.p.A
Head of Anti Bribery and Corruption & Whistleblowing
Piazza Gae Aulenti n. 3
20154 Milano"

Art.21 - Procedura di composizione dei conflitti– Foro competente – Legge applicabile.

Qualsiasi controversia tra le Parti, relativa o comunque connessa alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, deve essere sottoposta, in prima istanza ad un tentativo di componimento amichevole nel rispetto della seguente procedura che le Parti dichiarano di accettare:

- a) all'insorgere della controversia la Parte più diligente dovrà chiedere per iscritto alle altre, tramite lettera raccomandata A.R., di iniziare la procedura di composizione;
- b) in tal caso ciascuna Parte entri 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al punto precedente, deve nominare un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di decisione. Tali rappresentanti delle Parti si riuniranno e discuteranno con l'obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole – non superiore a 30 giorni dalla richiesta di inizio della procedura, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività dedotte in Convenzione.

Per ogni controversia sorta in dipendenza della presente Convenzione - che i rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione non riuscissero a risolvere entro 30 giorni dalla richiesta di iniziare la procedura di composizione amichevole - sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

La presente Convenzione è retta dalla legge italiana.

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007



Art.22- Negoziazione dell'Accordo

Le Parti si danno atto e riconoscono che il contenuto di ogni singola clausola del presente Accordo è stato oggetto di specifica negoziazione ed è stato interamente concordato fra le medesime in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e ss. del codice civile.

Ove concordiate senza riserve ed eccezioni sull'intero contenuto della presente Vi preghiamo di ritrascriverla su Vostra carta intestata e di rinviarcela debitamente sottoscritta in segno di accettazione e di benestare.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

Andrea Casini

Andrea Burchi



